VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI

COSA DISPONE LA LEGGE

Il **Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08** all'articolo 86 "Verifiche", dispone che il **datore di lavoro** faccia eseguire, dalla struttura pubblica di controllo, o da un **organismo abilitato e in possesso di accreditamento come CERVINO, la verifica periodica degli impianti elettrici** oggetto del DPR 462/01:

- **Impianti di terra**
- **Impianti di protezione contro i fulmini**
- **Impianti elettrici in ambienti con pericolo di esplosione**

Le verifiche del DPR 462/01 vanno fatte ogni 2 o 5 anni, a seconda della tipologia dell'impianto e tenendo conto del fattore di rischio.

COSA FACCIAMO PER LA TUA SICUREZZA

CERVINO è un **Organismo di verifica, autorizzato con Decreto Ministeriale** del 18 febbraio 2003 a compiere **verifiche periodiche o straordinarie dello stato di manutenzione e di sicurezza degli impianti elettrici** oggetto del DPR 462/01. CERVINO rientra tra i primi Organismi ad avere ottenuto l'accreditamento da parte dell'Ente nazionale di accreditamento ACCREDIA, indispensabile per il mantenimento dell'abilitazione.
Ai nostri Clienti offriamo un servizio qualificato ed efficiente, eseguito da tecnici specializzati, selezionati e costantemente aggiornati.
L'esecuzione delle **verifiche di conformità** avviene sempre nei tempi previsti e secondo le modalità concordate. A conclusione della verifica, CERVINO analizza i risultati e rilascia un verbale, con tutti i dati raccolti durante l'ispezione, necessari per la **valutazione delle condizioni di sicurezza previste dalle norme tecniche e di legge specifiche**.

ALCUNI ESEMPI DI PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE

- Scuole, ospedali, teatri, cinema, cantieri (2 anni)
- Studi medici e veterinari, laboratori di estetica (2 anni)
- Tutti i locali di lavoro a maggior rischio in caso di incendio (2 anni)
- Luoghi di lavoro con pericolo di esplosione per presenza di gas o polveri (2 anni)
- Ambienti di lavoro ordinari, (5 anni)

La legge prevede anche verifiche straordinarie in occasione di **cambiamenti sostanziali dell'impianto elettrico**.

La mancata ottemperanza di quest'obbligo di verifica rende il datore di lavoro passibile delle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 e disciplinate dal D.Lgs 758/94, oltre alle maggiori conseguenze che possono derivare in caso di **infortunio** (responsabilità civili e penali).

CERVINO

info@cervino.org www.cervino.org

CERVINO S.R.L. SEDE DI GENOVA
P.zza Nicolò Barabino, 10/5, 16149 Genova
Tel 010.6469710; Fax 010.42069359

SCOPRI IL NOSTRO UFFICIO TERRITORIALE PIÙ VICINO
www.cervino.org/contatti/